

20/09/08
MTB uou

TRIBUNALE DI ROVERETO

Il giudice,

a scioglimento della riserva,

-dato atto che l'art. 29 T.U. n. 286/98, modificato dalla legge n. 189/02, prevede che lo straniero possa chiedere il ricongiungimento per i figli minori a carico (comma 1, lett. b), considerandosi minori i figli di età inferiore a 18 anni e precisandosi *"I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli"* (comma 2);

-che il diniego al rilascio del visto d'ingresso da parte del Consolato Generale d'Italia in Casablanca è così motivato: *"l'atto di presa in carico da parte del richiedente non è conforme a quanto prescritto dalla normativa marocchina regolante l'istituto della KAFALA. In particolare non risultano accertate le seguenti condizioni: stato di abbandono del minore e idoneità dell'affidatario. Inoltre l'affidato non risulta aver mai convissuto con l'affidatario in Marocco, mentre il visto d'ingresso per ricongiungimento familiare si fonda sul diritto al mantenimento dell'unità familiare"*;

-rilevato che, quanto alla mancata prova della convivenza, la stessa non risulta essere prevista dalla pur dettagliata normativa vigente, laddove all'evidenza la ratio della tutela apprestata in relazione a determinati vincoli familiari particolarmente stretti e dunque rilevanti per la persona sorge dal fatto stesso dell'esistenza di tali legami e dalla necessità di garantirne la conservazione, e, comunque nella fattispecie la mancata convivenza risulta per un verso inevitabile per altro e non risulta avere in alcun modo una valenza negativa rispetto all'esistenza di un legame familiare rilevante per quanto si dirà per la normativa vigente e quindi inidonea a far venir meno l'interesse del minore al ricongiungimento;

-considerato che l'Amministrazione resistente contesta la non conformità dell'atto di presa in carico all'istituto marocchino della KAFALA, con ciò logicamente ammettendone l'efficacia solo qualora sussistano i presupposti accertati dello stato di abbandono e di idoneità dell'affidatario;

-che in effetti deve ritenersi definitivamente acquisito il principio dell'equiparazione ai fini del ricongiungimento familiare della KAFALA di diritto islamico con il modello di affidamento nazionale;

-ritenuto, pertanto, che nel caso in esame debba essere deciso il quesito di diritto se la Kafala cosiddetta consensuale, non prevista dalla legge marocchina per stessa ammissione del ricorrente, possa o meno aver la medesima efficacia di quella prevista dalla legge per i minori abbandonati ai fini del ricongiungimento familiare;

-rilevato che la difesa di parte ricorrente ha eccepito l'esistenza in Marocco della cosiddetta KAFALA consensuale, che si realizza mediante l'accordo diretto tra la famiglia d'origine e quella di accoglienza siglato davanti ad un notaio e poi omologato dal giudice;

-che nella fattispecie è in atti copia dell'"atto di affidamento" su carta intestata "regno del Marocco, Ministero della Giustizia Corte d'Appello di Agadir Tribunale di Prima istanza di Inezgane Sezione notariato di Massa" che reca in calce "visto e omologato dal giudice notarile in data 14.3.08";

-che nel corpo dell'atto si legge che avanti a due notai addetti alle funzioni notarili presso il tribunale di prima istanza di Inezgane, vista l'autorizzazione rilasciata dal giudice notarile incaricato del notariato e degli affari del minore presso il tribunale di prima istanza di Inezgane, sono comparsi il 12.3.08 i genitori della minore (

affidare la loro figlia minore allo zio paterno (i quali hanno dichiarato di e alla moglie affinché provvedano al mantenimento della minore, al suo abbigliamento, cure mediche, studi e tutte le spese della vita quotidiana, nonché prendersi cura della bambina suddetta e diventarne i responsabili presso i servizi sanitari, scolastici, amministrativi e quant'altro in Italia, e sottoporre la bambina agli accertamenti medici opportuni";

-ritenuta la necessità di attenersi ad una lettura costituzionalmente "adeguata" della norma in esame, come precisato dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 7472/08, dovendosi perseguire un congruo bilanciamento tra valori costituzionali quali il ricongiungimento familiare per un verso e la tutela

democratica dei confini dello Stato per altro, che conduce in ogni caso alla prevalenza del primo sul secondo;

-dato atto che dalle stesse prospettazioni delle parti emerge come i due istituti della Kafala prevista per i minori abbandonati e quella consensuale non differiscano quanto agli effetti, comunque destinati a cessare al compimento della maggiore età dell'affidato che in ogni caso non vien giuridicamente a far parte della famiglia accogliente, quanto ai presupposti ed alla procedura di definizione;

-che la Suprema Corte nella sentenza cit. 7472/08 ha rilevato permanere "margini di dubbio" circa l'equiparazione all'affidamento ai fini che qui interessano in ipotesi in cui la Kafala abbia "base esclusivamente negoziale, in assenza di controllo alcuno dell'autorità sull'idoneità dell'affidatario e l'effettività delle esigenze dell'affidamento (quale invece previsto dallo Stato del Marocco)";

-rilevato che nel caso di specie l'atto di affidamento, concluso su base negoziale, ha però ricevuto l'omologa del Tribunale di Inezgane;

-che è fatta questione della valenza di tale omologa, mero adempimento procedurale privo di specifica valenza secondo la resistente, verifica di conformità all'interesse del minore anche sotto il profilo dell'idoneità dell'affidatario secondo il ricorrente;

-la ricorrente ha prodotto a sostegno della propria tesi un articolo recentissimo di uno dei più noti ed apprezzati esperti italiani di diritto internazionale che sul punto, alla luce delle ultime pronunce della Suprema Corte, così si esprime "sembrano così definitivamente rimossi gli ostacoli frapposti dalle autorità consolari italiane accreditate in Marocco ...all'ingresso in Italia di minori destinatari di tale misura sostitutiva anche qualora essa derivi da atto notarile sebbene pur sempre omologato da un giudice locale";

-la stessa autrice cita in nota un articolo pubblicato su una rivista di settore, estremamente dettagliato e completo, in cui viene ripercorso il rapporto tra l'istituto della Kafala e l'ordinamento italiano e nel quale viene espressamente affermata la ricorrenza del controllo pubblico effettuato dal giudice solo in via eventuale in ipotesi di Kafala consensuale;

-per altro verso deve rilevarsi la questione può, e forse deve essere affrontata per così dire preliminarmente sotto il profilo dell'efficacia dei provvedimenti stranieri in Italia;

-che l'art. 65 legge n. 218/95 prevede che "I provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all'art. 65 in quanto applicabili, quando sono pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle disposizioni di cui alla presente legge...";

-che l'omologa evidentemente presuppone a maggior ragione trattarsi di atto giuridicamente possibile nell'ordinamento marocchino;

-nella fattispecie può ragionevolmente escludersi qualsiasi contrarietà all'ordine pubblico in quanto il principio dell'ammissibilità della Kafala dev'esser considerato recepito e quanto all'ammissibilità del collocamento extrafamiliare pure in assenza di condizioni di abbandono non può non rilevarsi come l'interesse del minore possa essere più pienamente attuato anche in altro contesto soprattutto laddove si parli di un Paese che goda di maggiori sviluppo e benessere;

-dal riconoscimento dell'efficacia in Italia del provvedimento di affidamento deriva l'insindacabilità nel merito dell'atto;

- la valenza dello stesso quale atto assimilabile all'affidamento ai fini che qui occupano deve ritenersi acquisita secondo l'orientamento ultimo della Corte che risulta attuale anche nel caso in esame non discostandosi le due forme di Kafala sotto il profilo degli effetti, che in ultimo appare l'unico discutibile agli effetti della ricorrenza o meno del presupposto del ricongiungimento;

- il ricorso merita pertanto accoglimento;

-la novità e la particolarità della questione giustificano la compensazione delle spese di lite;

P.Q.M.

Ordina al Ministero degli Affari Esteri e, per esso, al Consolato Generale d'Italia a Casablanca di rilasciare, senza indugio, il visto d'ingresso in favore di I nata il

7.12.2003, al fine del ricongiungimento familiare con
21.8.1972.

nato il

Compensa le spese di lite.
Rovereto, 21.5.'09

Il giudice
Dott.ssa Isabella Parolari


